

Proposta di legge

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019

Relazione illustrativa

Art. 1: nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-IV atto integrativo", sottoscritto il 31 luglio 2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Toscana hanno condiviso la riprogrammazione delle risorse statali rimaste inutilizzate e disponibili sui fondi recati dall'articolo 144, comma 17, della legge 388/2000, per l'inserimento di nuovi interventi nell'APQ sopracitato mediante l'acquisizione delle relative schede intervento, come risulta dal verbale della riunione istruttoria preliminare del 7 marzo 2018. Tra i nuovi interventi per i quali è autorizzato l'utilizzo delle sopracitate economie è previsto anche l'impianto di dissalazione nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, Isola d'Elba. Al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento e assicurarne la integrale copertura finanziaria è necessario prevedere il cofinanziamento della Regione per un importo di euro 2.500.000,00, da erogare nell'ambito di specifico accordo di programma con l'Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 e con i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio e Rio.

Art. 2: Le aree sciistiche della Toscana, così come prevedeva la legge regionale 93/1993 (Norme in materia di piste da sci ed impianti a fune ad essi collegate), sono state individuate in dettaglio dalla Delibera del Consiglio Regionale 31 gennaio 1995, n. 23. Tale atto individua i tre comprensori sciistici: Montagna Pistoiese, Amiata, Garfagnana e la località di Zum Zeri nonché i comuni che ne fanno parte. La Regione Toscana in questi anni è intervenuta con politiche pubbliche di investimento al sostegno del settore sciistico mediante contributi per il rinnovo degli impianti di risalita e per spese in attività correnti. In base alla l.r. 86/2014, è stato emanato (previa individuazione di risorse regionali a ciò destinabili) un bando annuale per il "Sostegno al Sistema Neve in Toscana". Anche per il 2019/2020 è emersa la necessità di un sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole PMI che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti; si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale. La quantificazione delle risorse necessarie per la revisione degli impianti, che ammontano complessivamente ad euro 720.000,00, è stata effettuata in base ai dati sulle scadenze tecniche che riguardano tutti gli impianti di risalita della Regione Toscana.

Art. 3: L'articolo prevede il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati da comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado. Il fenomeno della rarefazione e della desertificazione commerciale colpisce parti di aree urbane spesso di periferia, e i comuni delle aree interne anche a causa della riduzione della residenza (spopolamento). Lo scopo dell'intervento è quello di promuovere in via sperimentale forme di valorizzazione di questi spazi urbani favorendo la rigenerazione commerciale e produttiva, cioè l'insediamento di attività commerciali, piccolo-imprenditoriali, attività sociali, mediante la messa a disposizione di immobili, pubblici e privati, inutilizzati. La sperimentazione intende valorizzare e integrare forme d'intervento che la Regione nel tempo ha promosso (*start up house*, centri commerciali naturali, progetto PopUp, cooperative di comunità) coniugando le esigenze di migliorare il contesto urbano, favorire il contesto socio-economico di spazi urbani degradati, rivitalizzare borghi delle aree interne. La sperimentazione intende promuovere anche forme di economia di collaborazione nel contesto delle previsioni dell'art. 110 del nuovo Codice del commercio.

Art. 4: Non essendosi potuto procedere nell'anno in corso alla spesa indicata nell'articolo 25 della l.r. 41/2018, volta ad assegnare ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente, l'intera somma è stata defanziata con riferimento al 2018. Dal punto di vista tecnico, essendo la spesa prevista come *una tantum*, ciò ha comportato come copertura normativa al movimento contabile l'abrogazione della disposizione. Ciò tuttavia non implica alcun mutamento di indirizzo sul merito della disposizione, che viene pertanto qui riproposta nell'identica forma per quanto riguarda i contenuti sostanziali, ma con una ripartizione delle risorse sul triennio 2019-2021.

Art. 5: Il triennio 2016-2018 ha visto l'attuazione della legge regionale 82/2015, art. 5, che istituiva un contributo economico annuale pari a 700,00 euro finalizzato a sostenere le famiglie in situazione di difficoltà motivata dalla presenza di un figlio minore disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Tale contributo ha dato continuità ad un intervento già presente nel triennio 2013-2015 e istituito con la legge regionale 45/2013. Nei tre anni dal 2013 al 2015 i contributi assegnati per figli disabili con età tra 0 e 18 anni sono stati circa 2100 all'anno.

Si intende riproporre l'intervento per un ulteriore triennio al fine di mantenere il sostegno a nuclei familiari che vivono una situazione di forte difficoltà nel far fronte ai bisogni derivanti dalla presenza di un figlio minore disabile grave. Si ritiene che garantire continuità all'intervento consenta di attenuare il disagio sociale ed economico in cui si trovano le famiglie beneficiarie.

Il monitoraggio dell'intervento negli tre anni 2016-2018 disegna un andamento di netta crescita delle richieste di contributo che rispettano i requisiti. L'aumento dei contributi è da imputarsi sia ad una sempre maggiore conoscenza dell'iniziativa tra i cittadini sia ad un aumento delle certificazioni di disabilità grave nei minori, così come mostrano i dati INPS/ASL disponibili. In considerazione quindi dell'andamento del numero contributi assegnati nell'ultimo triennio ed in particolare del numero raggiunto nell'ultimo anno si ritiene che le risorse necessarie per il prossimo triennio siano individuabili a 1.850.000,00 euro all'anno.

Art. 6: Il ricorso all'istituto della mobilità del personale di cui all'articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 consente all'Autorità Portuale, entro i limiti assunzionali e tetti di spesa già definiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2018, di procedere con l'inquadramento di personale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, come ulteriormente declinato nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale adottate con decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il citato articolo 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 75/2017, consente infatti il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, individuando nel collegamento con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale uno strumento modulare e flessibile per le esigenze di reclutamento delle risorse umane necessarie per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente. In tal senso i limiti assunzionali sono rappresentati dalla spesa potenziale massima prevista per la ultima dotazione organica, non operando peraltro, per la mobilità del personale, i limiti previsti dall'articolo 1, comma 557 quater, della legge 296/2006. Come evidenziato dalla Corte dei Conti, l'utilizzo della mobilità del personale di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, tra enti sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni, considerando la condizione di neutralità finanziaria che tale mobilità realizza per la pubblica amministrazione allargata, consente che tali assunzioni possano avvenire in deroga al regime del c.d. "turn over", che per le regioni sono quelli previsti dal comma 557 quater (vedasi Corte dei Conti Sezione Autonomie 27/2014; Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 182/2015).

Art. 7: Viene previsto per il 2019 uno stanziamento di importo corrispondente alla riduzione effettuata con la seconda variazione di bilancio 2018 e vengono previste le somme necessarie a garantire per gli anni successivi l'elaborazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi per interventi da realizzare sulla viabilità regionale previsti dagli atti di

programmazione regionale.

Art. 8: Al fine di riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno, è necessario prevedere contributi straordinari agli enti competenti. La copertura finanziaria della spesa di euro 200.000,00, prevista quale tetto massimo per l'anno 2019, risulta assicurata nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. L'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2019, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 200.000,00.

Art. 9: È opportuno proseguire con l'erogazione di contributi straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale. Con la nuova disposizione si predispongono una procedura e un riferimento normativo unitario, per gestire in modo coordinato gli interventi evitando, come avvenuto in passato, la parcellizzazione anche legislativa delle azioni di analogo contenuto.

Art. 10: È necessario procedere all'erogazione di contributi straordinari ad ANAS, da affiancare ai finanziamenti statali, al fine di realizzare il ponte di Fibbiana sul fiume Arno tra Montelupo e Capraia e Limite. La copertura finanziaria della spesa di euro 3.500.000,00, prevista quale tetto massimo per l'anno 2021, risulta assicurata nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2021. L'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2021, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 3.500.000,00.

Art. 11: È opportuno erogare un contributo straordinario al comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo, non ricompreso fra quelli inseriti negli strumenti di programmazione in essere. L'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2019, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 70.000,00.

Art. 12: È necessario prevedere uno stanziamento aggiuntivo alle risorse già previste con l'articolo 33 della l.r. 86/2014 per la realizzazione dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci. Tale disposizione infatti già individua la spesa a carico della Regione Toscana che concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana attraverso l'erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 annui, quale concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi. Con l'ultima modifica operata sull'articolo la decorrenza dell'impegno regionale è stata spostata all'arco 2020-2037, ma nel 2019 è necessario procedere a attività propedeutiche e alla realizzazione dei primi interventi per lo scavalco ferroviario di Livorno. L'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2019, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 3.200.000,00.

Art. 13: È necessario prevedere un contributo straordinario per interventi sul sistema viario di Pisa, da affiancare ai finanziamenti statali, per i quali la Regione contribuisce alla progettazione ai sensi dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015.

Art. 14: È opportuno contribuire al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico economica della nuova viabilità di collegamento dalla variante Aurelia verso il porto nel Comune di Viareggio.

Art. 15: Con la presente norma si intende finalizzare tutte le entrate derivanti dalla alienazione di

una quota di proprietà del complesso immobiliare Fortezza da Basso dalla Regione alla Camera di Commercio di Firenze al finanziamento, in concorso con gli altri comproprietari e in coerenza con la quota di proprietà del complesso che residua in capo alla Regione, ai lavori di recupero, riqualificazione ed ammodernamento di cui al Piano di Recupero adottato dal Comune di Firenze.

I lavori saranno finanziati anche con risorse di uguale importo, rispetto a quelle destinate da Regione Toscana, messe a disposizione da Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, che vi destineranno i proventi della vendita a Camera di Commercio di quote di loro proprietà della Fortezza, e da Camera di Commercio stessa. Le entrate previste dalla alienazione di detta quota di proprietà dalla Regione alla Camera di Commercio sono pari a 12.067.000,00 nell'anno 2019. Attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato sono stati stanziati in uscita del bilancio di previsione 2019/2021, secondo il cronoprogramma previsto di realizzazione dei lavori di recupero, euro 3.000.000,00 nell'anno 2019, euro 6.000.000,00 nell'anno 2020 ed euro 3.067.000,00 nell'anno 2021. La norma in oggetto risulta coerente con quanto previsto dall'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 il quale prevede, al punto 3.13, che il corrispettivo delle cessioni di immobili sia interamente destinato alla spesa di investimento; si precisa a tale proposito che la cessione non è soggetta ad IVA in quanto assoggettata ad imposta di registro.

Art. 16: L'articolo interviene per consentire alla Regione, a tre anni dal trasferimento delle funzioni provinciali, di pianificare al meglio gli interventi sugli immobili utilizzati come sedi di lavoro, ovvero di provvedere al rilascio di detti immobili o alla trasformazione dei rapporti in corso, in relazione alle concrete situazioni che si sono presentate in detto periodo.

Il comma 1 prevede che con deliberazione della Giunta regionale si possano individuare i beni immobili – attualmente utilizzati come sedi di uffici territoriali della Regione - per i quali non si dà più corso alla stipulazione degli atti di cessione in uso o al trasferimento della proprietà, ovvero dei quali si restituisce la proprietà all'ente locale, nei casi in cui tali sedi non risultino più idonee allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti. Dette situazioni-limite riguardano in particolare:

- casi in cui, non essendo ancora stipulati gli atti di cessione in uso per funzioni previsti dalle leggi regionali 16/2017 e 42/2017, sopraggiunte esigenze organizzative (inidoneità al buon esercizio della funzione) o una verificata eccessiva onerosità degli interventi manutentivi rendono inopportuno procedere a dette cessioni in uso e preferibile ricercare altre sedi più idonee o meno onerose;
- casi in cui, non essendo ancora trasferita la proprietà alla Regione, a norma delle leggi regionali 16/2017 e 42/2017, sopraggiunte esigenze organizzative (inidoneità al buon esercizio della funzione) o una verificata eccessiva onerosità degli interventi manutentivi rendono inopportuno completare la procedura di trasferimento e preferibile ricercare altre sedi più idonee o meno onerose;
- casi in cui, pur essendo già stata trasferita la proprietà alla Regione, a norma delle leggi regionali 16/2017 e 42/2017, ma sussistendo la difficoltà giuridica di procedere alla trascrizione si rende opportuno restituire il bene in proprietà all'ente locale cedente, eventualmente stipulando con l'ente locale un contratto di comodato; la restituzione del bene avviene, ovviamente, a titolo gratuito; detta restituzione in proprietà è ammessa solo se le difficoltà della trascrizione non sono imputabili all'ente cedente, cioè solo se derivano da attività o omissioni di questo.

Fino all'eventuale trasferimento degli uffici in altra sede nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), ovvero fino alla restituzione dell'immobile o alla stipulazione dell'eventuale contratto di comodato previsto dal comma 1, lettera c) i rapporti tra Regione ed ente locale sono regolati dagli accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 22/2015, e quindi la Regione provvede al rimborso delle spese di gestione. In tutti i casi, è stabilito che la Regione debba dare preventiva comunicazione in un congruo termine del trasferimento del personale regionale dalle sedi gli enti locali.

Il comma 4 stabilisce che, in sostituzione degli atti di cessione in uso per funzione previsti dalla l.r. 16/2017 e dalla l.r. 42/ 2017, la Regione e l'ente proprietario possano sottoscrivere contratti di

comodato d'uso. La Regione può comunque rilasciare, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, alla piena disponibilità degli enti proprietari gli immobili già ottenuti in concessione d'uso gratuita.

Il comma 5 prevede la possibilità che la Regione si accordi con gli enti proprietari degli immobili in concessione d'uso per funzioni, affinché questi realizzino direttamente gli interventi di manutenzione, con trasferimento delle risorse necessarie all'ente locale da parte della Regione.

Nel caso di restituzione anticipata dell'immobile rispetto alle scadenze previste, la Regione rimborsa all'ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria, in proporzione alla durata dell'effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita.

Art. 17: La Regione, costituitasi parte civile nel processo per il disastro causato dal naufragio della nave Costa Concordia del 13 gennaio 2012, si è vista riconoscere in tale qualità una somma pari a 300.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno. La Giunta, su indicazione del comune che cura ed invia i relativi progetti, ha deciso di utilizzare questa somma per finanziare alcuni lavori da effettuarsi nel territorio del Comune di Isola del Giglio (dinanzi al quale è avvenuta la tragedia), e in particolare:

- a) la realizzazione di bagnetti pubblici e di info-point nell'edificio un tempo adibito a scuola elementare ed attualmente utilizzato per gli uffici della Polizia Municipale;
- b) il risanamento conservativo e la ristrutturazione dell'edificio denominato "La Delegazione";
- c) la realizzazione di un nuovo blocco di 24 loculi per tumulazione di feretri e 16 nicchie per urne cinerarie e/o ossarietti nel Cimitero di Giglio Castello e quella di 20 nicchie per urne cinerarie e/o ossarietti nel cimitero di Giglio Porto.

I lavori appena descritti saranno realizzati nel corso dell'anno 2019, per un importo complessivo totale pari a non oltre € 300.000. Il contributo straordinario regionale pertanto finanzia completamente l'importo di spesa previsto per le sopra citate tre tipologie di intervento. Le modalità di erogazione della somma di euro 300.000,00 sono subordinate alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione ed il Comune di Isola del Giglio.

Art. 18: L'articolo ha come finalità la redazione di un progetto sperimentale multi misura per la rivitalizzazione dei centri minori in attuazione del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente in attuazione della legge 457/1978 e della l.r. 65/2014, con l'obiettivo di una riqualificazione urbana ed ambientale, secondo i principi della legge regionale n.65/14 e del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37/2015. Il contributo *una tantum* è stato valutato sulla base di precedenti esperienze in tema di finanziamento di studi analoghi come quelli di fattibilità per i progetti di paesaggio finanziati dalla anche della Regione (cfr. art. 3 l.r. 67/2016 e art.16 della l.r. 77/2017). Si ritiene pertanto congruo lo stanziamento previsto per consentire al Comune di redigere il progetto pilota attraverso procedure di evidenza pubblica o interne.

Art. 19: L'articolo di legge ha come finalità la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale, così come indicato dall'art. 34 della disciplina di Piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale 37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati. L'articolo prevede di finanziare due studi di fattibilità, uno che ha l'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti legati alla forma di fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina lungo la Linea ferroviaria Cecina-Volterra, e l'altro per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, rurali ed ambientali della Lunigiana. Il contributo *una tantum* è stato valutato sulla base di precedenti esperienze in tema di finanziamento di studi analoghi come quelli di fattibilità per i progetti di paesaggio finanziati anche dalla Regione (cfr. art. 3 l.r. 67/2016 e art.16 della l.r.

77/2017). Si ritiene pertanto congruo lo stanziamento previsto per consentire ai due comuni di redigere gli studi di fattibilità per i progetti di paesaggio attraverso procedure di evidenza pubblica pubblica o interne.

Art. 20: A seguito della deliberazione della giunta regionale n. 904 del 6 agosto 2018 gli uffici del Genio Civile si sono avvalsi dei consorzi di bonifica per l'esecuzione delle attività di servizio di vigilanza e piena e servizio di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 80/2015, attraverso la stipula di convenzioni di avvalimento con durata fino al 31 dicembre 2018. Per garantire la continuità del servizio di vigilanza e di piena nel periodo di maggior frequenza degli allertamenti meteo per rischio idraulico ed idrogeologico – idraulico, a far data dal 1° gennaio 2019 è necessario assicurare, per il tempo necessario a procedere alla stipula delle nuove convenzioni per l'anno 2019, tenuto conto anche dei tempi tecnici per l'avvio delle procedure di impegno sul bilancio regionale, le risorse finanziarie per il rimborso delle spese sostenute dai consorzi di bonifica durante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettere g) e h) della l.r. 80/2015. La previsione di spesa, quantificata in euro 93.500,00, deriva dalle singole stime effettuate dai settori regionali del Genio Civile, tenuto conto delle spese storicamente sostenute e delle attività previste dalle singole convenzioni.

Art. 21: La Regione Toscana è interessata, in misura sempre crescente, alle conseguenze dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Dal 2015 al 2018 il numero complessivo dei beni confiscati definitivamente, già destinati o ancora in gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è passato da 168 a 225, con un incremento del 33,9%. Fra il 2017 e il 2018 l'incremento è stato del 7,1%. Questo valore è in linea con l'andamento nazionale del fenomeno, per cui la Toscana si situa al 9° posto su scala nazionale con l'1,59% sul totale, situandosi così quinta fra le regioni del centro-nord, dopo Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna. Il problema è che questi immobili confiscati, al momento in cui dovrebbero essere destinati alla collettività, risultano quasi sempre inutilizzabili perché degradati, spesso anche a causa dei lunghi tempi necessari al completamento dei procedimenti di confisca e di destinazione (in media 8,5 anni) o risultano inadeguati all'uso a cui potrebbero essere destinati. Purtroppo la legge statale non prevede fondi appositi per il ripristino o l'adeguamento dei beni immobili da destinare e riserva all'ente destinatario tutto l'onere degli interventi. Succede quindi che le amministrazioni locali non possano prendere in carico o utilizzare il bene già acquisito, perché la sua ristrutturazione risulta troppo onerosa. Considerato il carico simbolico rappresentato da questi beni, legati ad attività criminali spesso di stampo mafioso, e il valore negativo che potrebbe derivare dal mancato riutilizzo sociale previsto dalla legge, la Giunta regionale intende intervenire per contribuire ad agevolare l'applicazione della norma, rendendo possibile la destinazione per uso sociale dei beni confiscati e prevenendo le situazioni di degrado e inutilizzo dei beni. Per favorire l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata si prevede quindi lo stanziamento nel bilancio 2019 di un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. I contributi, che prevedono una quota di cofinanziamento corrisposta da parte dell'ente beneficiario, verranno erogati tramite avvisi pubblici nel corso dell'anno. Prevedendo un'assegnazione minima di 20.000 euro per ciascun comune, con criteri che vadano a premiare quelle realtà in grado di assicurare un cofinanziamento maggiore, si prevede di finanziare fino ad un massimo di 10 enti locali nel corso dell'anno.

Art. 22: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Toscana.